

Luciano Minieri

Corruzione in Roma tardo antica: il caso dei «nequissimi» funzionari (*)

1. I «nequissimi commentarienses» – 2. Le condizioni di lavoro nei *pistrina* – 3. Le competenze dei *commentarienses* in età tardo antica – 4. «Nequam», «nequior», «nequissimus» – 5. Corruttilità dei *commentarienses* nell'età dei Valentiniani.

1. Il titolo della presente relazione fa riferimento al testo di una costituzione, emanata dagli imperatori Valentiniano e Valente a Naïso, l'odierna città di Niš in Serbia, il 9 giugno 364 e indirizzata al *praefectus urbi* Simmaco:

C.Th. 9.40.5 (Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Symmachum praefectum urbi): Leviorum criminum reos excellens auctoritas tua pistrinis iubebit legum aequitate servata damnari, sub hac videlicet observantia, ut sub obtutibus tuis semper pistoribus praecipiantur adsignari, ne, dum occulte per nequissimos commentarienses traduntur, gratia venalis existat. Dat. V id. iun. Naïso divo Ioviano et Varroniano cons.

La tua eminente autorità dovrà ordinare che coloro che si sono macchiati di reati più lievi siano condannati alle macine, senza violare l'equità cui si ispirano le leggi, ovviamente con questa cautela, cioè che siano sempre assegnati d'imperio ai mulini sotto la tua vigilanza, affinché non accada che, mentre vengono trasferiti, senza controllo, dai commentariensi, inaffidabili al massimo, si dia l'occasione di un vantaggio ottenuto col denaro.

La costituzione, che prevedeva che coloro che si fossero macchiati di reati di minore entità dovesse essere condotti ai mulini e aggiogati alle macine¹, fa parte di un gruppo di disposizioni tutte collocate nel quarantesimo titolo del nono libro del *Codex Theodosianus*², emanate nel 364, quasi con le

*) Il contributo riprende, ampliandolo e con il corredo di note, il testo di una relazione dal titolo *Nequissimi commentarienses: un caso di corruzione nel Tardo Antico*, tenuta il 6 giugno 2013 a Istanbul nell'ambito del I Simposio di diritto penale turco-italiano e destinata, con parziali modifiche, anche alla pubblicazione negli *Atti* del Simposio.

¹) Sulla prassi di completare la manodopera destinata alla macinazione del grano con condannati per delitti di piccola entità si vedano J.-P. WALTZIG, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, Louvain, 1895-1900, II, rist. Roma 1968, p. 333, A.H.M. JONES, *The late Roman Empire, 284-602: A Social, Economic and Administrative Survey*, Oxford, 1964, tr. it. – *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)* –, II, Milano, 1974, p. 942 s., 1151, A. CHASTAGNOL, *La Préfecture urbaine a Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960, p. 308 ss., in particolare p. 310 nt. 6 e 7, L. HOMO, *Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité*, Paris, 1971, trad. it. – *Roma imperiale e l'urbanesimo nell'antichità* –, Milano, 1976, p. 181, e V. NERI, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, «infames» e criminali nella nascente società cristiana*, Bari, 1998, p. 492 ss. Sul servizio dei panificatori e sulla loro corporazione, da ultima M.L. CEPARANO, *I pistrina nei Regionari di IV secolo*, in «MEFRA.», CX, 1998, p. 917 ss., EAD., *Pistores*, in «Economia, Amministrazione e fiscalità nel mondo romano. Ricerche lessicali» (cur. A. STORCHI MARINO), Bari, 2004, p. 125 ss., e, ora, L. MINIERI, *Su un aspetto poco conosciuto della gestione dei «pistrina» nella Roma tardo antica*, in «SDHI», LXXIX, 2013, p. 929 ss.

²) Va riportata anche la costituzione emanata da Costantino il 29 luglio del 319, C.Th. 9.40.3 (*Imp. Constantinus A. ad Festum praesidem Sardiniae*): *Quicumque coercionem mereri ex causis non gravibus videbuntur, in urbis Romae pistrina dedantur. Quod ubi tua sinceritas coeperit observare, omnes sciant eos, qui, sicut dictum est, ex levioribus causis huiusmodi meruerint subire sententiam, ergastulis vel pistrinis esse dedendos adque ad urbem Romam, id est ad praefectum annonae, sub idonea prosecutione mittendos. Dat. IIII kal. aug. Constantino a. V et Licinio cons.* («Se dovesse sembrare che qualcuno meritasse una punizione

medesime parole e con identici stereotipi normativi, da Valentiniano I e Valente e tutte relative al trasferimento nei *pistrina* di Roma di condannati – o imputati³ – per lievi *crimina*.

Si tratta, oltre a C.Th. 9.40.5, di altre due costituzioni emanate sempre nello stesso anno, rispettivamente l'11 giugno e l'8 ottobre, la prima a Naisso, la seconda ad Altino. Entrambe sono indirizzate ad Artemio, la cui carica non appare nelle *praescriptiones* dei due provvedimenti, ma che, da altra disposizione⁴, risulta essere un *corrector Lucaniae et Bruttiorum*:

C.Th.9.40.6 (Imp. Valentinianus et Valens AA. Artemio): Omnes, qui in levioribus criminibus rei deteguntur, pistrinorum exercitio urbis Romae damnare debebis, ita ut transmissio eorum ad officium praefecti annonae sine aliqua tergiversatione celebretur. Dat. III id. iun. Naisso divo Ioviano et Varroniano cons.

Tutti quelli che dovessero essere riconosciuti colpevoli di crimini più lievi, tu dovrai consegnarli per scontare la condanna al lavoro forzato presso le fabbriche del pane nella città di Roma, in modo che il loro trasferimento all'ufficio del prefetto dell'annona avvenga senza nessuna ritardo.

C.Th. 9.40.7 (Imp. Valentinianus et Valens AA. Artemio): Nullum ex his, quos pistrinis qualitas condemnationis addiderit, impertita ceteris reis indulgentia relaxari oportet, nisi aliquis speciale serenitatis nostrae meruerit reportare rescriptum. Dat. VIII id. octob. Altino divo Ioviano et Varroniano cons.

Conviene che nessuna di quelle persone che la natura della condanna ha consegnato alle fabbriche del pane sia liberata a mezzo dell'indulgenza concessa ad altri accusati, a meno che qualcuno non avrà meritato di ottenere uno speciale rescriptum della Nostra Serenità.

Gli imperatori ordinavano al *corrector* di inviare al più presto i condannati per crimini lievi a Roma, dove dovevano essere assegnati senza indugio all'*officium* del *praefectus annonae* per essere impiegati nei *pistrina*.

Dalle parole dei due provvedimenti traspare la necessità di una rapida esecuzione di quanto da loro disposto. Nel primo si specifica che ciò doveva avvenire '*sine aliqua tergiversatione*' e nel secondo che le condanne ai *pistrina* dovevano rimanere sempre valide anche nei casi di *indulgentia* concessa ad altri prigionieri. A un tale stato di cose faceva eccezione solo la concessione di uno *speciale rescriptum* imperiale.

A questi due passi va aggiunto un ulteriore provvedimento emanato l'11 aprile del 370 e indirizzato al *praefectus urbi* Olibrio⁵:

per cause non gravi, egli sarà consegnato agli stabilimenti dei produttori di pane nella città di Roma. Quando Vostra Sincerità comincia a seguire questa regola, tutti sapranno che quelli, che devono essere sottoposti a giudizio per motivi non gravi di questa specie, come noi abbiamo già detto, saranno consegnati agli stabilimenti dei panettieri e mandati nella città di Roma, cioè al prefetto dell'annona, sotto adeguata scorta». La disposizione, indirizzata a Festo preside di Sardegna in carica nel 319, disponeva l'invio, la *transmissio* a Roma, sotto buona scorta, dei condannati *ex levioribus causis* e l'assegnazione degli stessi da parte del *praefectus annonae*, magistrato competente in materia, ai *pistores*.

³) Non risulta chiaro se si tratti di soggetti già condannati o persone sotto accusa e ancora in attesa di giudizio perché né l'espressione '*subire sententiam*' (C.Th. 9.40.3) né la parola '*rei*' ('*leviorum criminum reos*': C.Th. 9.40.5; '*in levioribus criminibus rei*': C.Th. 9.40.6; '*veteris reis*': C.Th. 9.40.7) definiscono con certezza l'appartenenza ad una delle due categorie. Si veda, su «the unfortunate (and significant?) ambiguity of the Latin word '*reus*', which means both 'accused' and 'condemned», O.F. ROBINSON, *Unpardonable Crimes: Fourth Century Attitudes*, in «Critical Studies in Ancient Law, Comparative Law and Legal History. Essay in Honour of Alan Watson» (cur. J.W. CAIRNS, O.F. ROBINSON), Oxford, 2001, p. 118.

⁴) C.Th. 8.3.1: (Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Artemium correctorem) POST ALLA: *Qui sese in officiis magistrorum equitum ac peditum militasse ac militare monstraverint, ab omni nominationis iniuria excusentur. Eligendi autem erunt susceptores e diversis officiis, etiam ex largitionalibus civitatum, qui utique extra palatium degunt. Dat. XIII kal. oct. Aquil(eia) Acc. XV kal. nov. Salerni divo Ioviano et Varroniano cons.*. Sul destinatario delle due costituzioni si vedano O. SEECK, sv. '*Artemius*', in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», II. 2, Stuttgart, 1896, c. 1445 (n. 3), ID., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart, 1919, p. 216 e 218, e F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano, 1993, p. 59 e 96.

⁵) Su questo personaggio si vedano SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste*, cit., p. 238, e CHASTAGNOL, *La Préfecture urbaine a Rome sous le Bas-Empire*, cit., p. 427 ss. Dal momento che Olibrio assurse alla prefettura urbana dopo il 20 settembre 368, la costituzione insieme a molte altre va molto probabilmente attribuita al 379. In questo senso cfr.

C.Th.9.40.9 (Impp. Valentinianus et Valens aa. ad Olybrium praefectum Urbi): Ne quis pro cohercitione delicti vel pistoribus vel cuicumque alteri corpori, cum alterius sit corporis, addicatur; sed unusquisque pro crimine, in quo fuerit deprehensus, motum congruae severitatis excipiet. Dat. III id. april. Valentiniano et Valente aa. cons.

Nessuno sia condotto in seguito ad una condanna per un crimine, né alle fabbriche del pane né ad altra corporazione se appartiene ad un'altra; ma ciascuno riceverà una condanna di severità adeguata al crimine di cui è stato riconosciuto colpevole.

La disposizione prevedeva che i componenti del *corpus pistorum* o di *corpora* diversi fossero assoggettati alle corporazioni di appartenenza⁶ e specificava che la pena dovesse essere congrua rispetto al crimine di cui il soggetto era stato riconosciuto colpevole.

2. La condanna al lavoro nei pastifici in età imperiale e tardo antica doveva apparire ai condannati quasi come una condanna ad una morte lenta, date le durissime condizioni di vita degli addetti, una situazione da evitare a qualsiasi costo⁷. E' quanto può ricavarsi, ad esempio, da un passo delle *Metamorfosi* di Apuleio⁸. Lucio, trasformato in asino, viene comprato dal proprietario di un *pistrinum* per essere utilizzato alla macina. Lì giunto, trova, oltre a svariati animali da tiro che giravano in tondo aggogati alle macine, anche molti uomini incaricati di badare ai forni, resi quasi ciechi dall'estremo calore e dalla fuliggine, ricoperti da un sottile strato di farina. Sulla fronte era loro impresso il marchio degli schiavi (*frontes litterati*)⁹.

E' per questo che appare molto comprensibile che i condannati cercassero in ogni modo di evitare di essere trasferiti a Roma o di essere confinati nei *pistrina*, cercando di blandire o addirittura di corrompere il funzionario che li stava trasferendo al luogo ove scontare la pena.

3. La costituzione del 9 giugno 364, cioè quella che costituisce oggetto precipuo di questa trattazione, prevedeva che coloro che si erano macchiati di reati di piccola entità dovessero essere condotti a Roma e destinati ai mulini. Incaricati del trasferimento erano i *commentarienses*, funzionari addetti alla

PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente*, cit., p. 144, 200 e 499.

⁶ In questo senso si vedano S. SOLAZZI, *Glossemi e interpolazioni nel Codice Teodosiano* (1944), in *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1963, p. 493, e CHASTAGNOL, *La Préfecture urbaine a Rome*, cit., p. 493.

⁷ Per le dure condizioni di lavoro nei *pistrina* per l'età classica e tardo antica si vedano, oltre al passo di Apuleio riportato nella nota successiva, rispettivamente Gai., *inst.*1.34, e Socr., *hist. eccl.* 5.18.

⁸ Apul., *met.* 9.11-12: *'Ibi complurium iumentorum multivii circuitus intorquebant molas ambage varia nec die tantum verum perperi etiam nocte prorsus instabili machinarum vertigine lucubrabant pervigilem farinam. Sed mihi, ne rudimentum servitii perborrerem scilicet, novus domitus loca lautia prolixae praebuit. nam et diem primum illum feriatum dedit et cibarius abundanter instruxit praesepeum. Nec tamen illa olii saginaeque beatitudo duravit ulterius, sed die sequenti molae quae maxima videbatur matutinus adstituitur et illico velata facile propellor ad incurva spatia flexuosi canalis, ut in orbe termini circumfluentis reciproco gressu mea recalans vestigia vagarer errore certo. Nec tamen sagacitatis ac prudentiae meae prorsus oblitus facilem me tirocinio disciplinae praebui; sed quamquam frequenter, cum inter homines agerem, machinas similiter circumrotari vidissem, tamen ut expertes et ignarus operis stupore mentito defixus haerebam, quod enim rebar ut minus aptum et huius modi ministerio satis inutilem me ad alium quempiam utique leviores laborem legatum iri vel otiosum certe cibatum iri. Sed frustra sollertiam damnosam exercui. Complures enim protinus baculis armati me circumsteterunt atque, ut eram luminibus obiectis securus etiamnunc, repente signo dato et clamore conserto, plagas ingerentes acervatim, adeo me strepitu turbulentant ut cunctis consiliis abiectis ilico scitissime taeniae spartae totus innixus discursus alacres obirem. [12] At subita sectae commutatione risum toto coetu commoveram. Iamque maxima diei parte transacta defunctum alioquin me, belcío sparteo dimoto, nexu machinae liberatum adplicant praesepeio. At ego, quanquam excimie fatigatus et reflectione virium vehementer indignus et prorsus fame perditus, tamen familiare curiositate attonitus et satis anxius, postposito cibo, qui copiosus aderat, inoptabilis officinae disciplinam cum delectatione quadam arbitrabar. Dii boni, quales illic homunculi vibicibus lividis totam cutem depicti dorsumque plagosum scissili centunculo magis inumbrati quam obiecti, nonnulli exiguo tegili tantum modo pubem iniecti, cuncti tamen sic tunicati ut essent per pannulos manifesti, frontes litterati et capillum semirasi et pedes anulati, tum lurore deformes et fumosis tenebris vaporosae caliginis palpebras adesi atque adeo male luminanti et in modum pugilum, qui pulvisculo perspersi dimicant, farinulenta cinere sordide candidati'*. Sul passo si veda, con interessanti valutazioni e con l'indicazione di ulteriore bibliografia, B. SIRKS, *Food for Rome. The legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the imperial Distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam, 1991, p. 414.

⁹ Sull'espressione *'frontes litterati'* si veda ora L. DE SALVO, *Marchio e marchiati nell'impero cristiano*, in «AARC.», XVIII, Roma, 2012, p. 261 ss., in particolare p. 262.

custodia dei rei e ai loro spostamenti.

I *commentarienses* nella prima età imperiale sono dei semplici segretari addetti alla stesura di *commentarii* alle dipendenze di singoli magistrati cittadini o provinciali, come si ricava soprattutto da numerose iscrizioni¹⁰.

Ma, a partire dal IV secolo e in seguito alla riforma diocleziano-costantiniana dell'amministrazione burocratica¹¹, diventano funzionari civili¹² e acquisiscono, pur mantenendo le vecchie attribuzioni della cura e della stesura dei *commentarii*, nuove competenze e ben più importanti compiti: attività processuali nell'ambito di procedimenti penali, cura degli atti processuali e gestione degli archivi giudiziari, forse anche competenze giurisdizionali di piccolo conto e, soprattutto, la direzione delle prigioni pubbliche.

Certamente rilevante è la funzione di supporto ai magistrati, sia civili sia militari, consistente in un'attività istruttoria (esecuzione dell'ordine di custodia, verbalizzazione dell'accusa formale – la *in-scriptio* –, scorta del prigioniero in udienza) ed ausiliaria (gestione della tortura ad opera di personale ai loro ordini, liberazione del detenuto assolto e, se condannato, esecuzione della sentenza ed anche messa a morte, in caso di pena capitale); ma la loro funzione più importante è la specifica competenza in tema di *custodia reorum*¹³.

Doveva quindi essere naturale affidare ai *commentarienses* la scorta dei prigionieri dai luoghi di residenza (o dai luoghi in cui avevano commesso i loro reati) a Roma. In questo caso, però, i due imperatori non sembrano interessati direttamente alle modalità della scorta; incentrano, invece, la costituzione su un differente aspetto del problema. La loro preoccupazione non è riservata alla assegnazione dei rei che avessero compiuto *leviora crimina* alle fabbriche del pane, modificando una pena che probabilmente era stata già loro inflitta, o alla possibilità di poter incorrere in ritardi o addirittura in una sorta di amnistia sfuggendo così alla pena; riguarda, invece, direttamente la possibilità che i commentariensi vengano meno, perché corrotti, al loro compito. Gli imperatori appaiono, infatti, preoccupati del fatto che i *commentarienses* potessero approfittare dell'affidamento dei prigionieri per poter ottenere da loro, in cambio della libertà o di condizioni di pena più favorevoli, danaro o altri vantaggi. L'intento dei due imperatori si ricava, a mio parere, con certezza da due indizi presenti nella stessa costituzione. Il primo riguarda il destinatario della disposizione, Simmaco, *praefectus urbi* dell'epoca e massimo responsabile della burocrazia cittadina. Dal momento che la costituzione riguardava condannati da adibire alla produzione del pane, ci si aspetterebbe che essa fosse diretta al *praefectus annonae*, magistrato competente in materia di annona (come d'altra parte sembra possibile ricavare da più costituzioni presenti nello stesso titolo: CTh. 9.40.3 e 6) Ma in questo caso la costituzione non aveva come obiettivo principale la produzione degli alimenti e più in generale l'annona, ma era incentrata sul comportamento dei *commentarienses*. Il riferimento al *praefectus urbi* dimostra che intento dei due imperatori era quello di attribuire a Simmaco il compito di vigilare sulla regolarità del trasferimento dei prigionieri e di evitare che i funzionari che li scortavano consentissero di sottrarsi alla pena loro assegnata. Doveva essere evitato che i rei potessero «acquistare» una condizione di favore, potessero, cioè, ottenere una serie di agevolazioni in cambio di danaro o di altri beni.

¹⁰ A proposito delle iscrizioni relative ai *commentarienses* si vedano G. BOULVERT, *Esclaves et affranchis imperiaux sous le haut-Empire romain. Role politique et administratif*, Napoli, 1970, p. 255 ss, e G.W. HOUSTON, *The Slave and Freedman Personnel of Public Libraries in Ancient Rome*, in «Transactions and Proceedings of the American Philological Association», CXXXII, 2002, p. 139 ss.

¹¹ Sulla riforma diocleziano-costantiniana dell'amministrazione burocratica si veda ad esempio G. PURPURA, «Polizia (diritto romano)», in «ED.», XXXIV, Milano, 1985, p. 101 s. e nt. 6, con ulteriore bibliografia. Valerio Neri (*I marginali*, cit., p. 446 s.) ha affermato che il trasferimento di nuove funzioni, e specificamente di quelle carcerarie, ai *commentarienses* si verificò dopo il 320 ma prima degli ultimi anni del regno di Costantino.

¹² Perdono così la condizione di militari anche se la loro titolatura era ancora compresa nei gradi *de legionaria militia*, come affermato da Ps.Ascon., in *Cic. Verr.* 2.1.71: «*Accensus nomen est ordini set promotionis in militia, ut nunc dicitur Principis, vel Commentariensis aut Cornicularius; haec enim nomina de legionaria milita desumpta sunt*».

¹³ Sui *commentarienses*, sulla costituzione esaminata nel testo e su altre costituzioni relative alla *custodia reorum* cfr. il mio *I commentarienses e la gestione del carcere in età tardo antica*, in «AARC.», XIX, Roma, 2013, p. 221 ss.

L'avverbio *'occulte'* presente nella costituzione può essere compreso solo se lo si collega strettamente alla raccomandazione di spostare i carcerati ai mulini *'obtutibus tuis'*, cioè direttamente sotto lo sguardo, gli occhi, l'attenzione del prefetto stesso. *'Occulte'* non va, dunque, visto come un riferimento alla prassi di un trasferimento svolto in modo trascurato, ma come un'eventualità contingente da paventare e da scongiurare.

Allo stesso modo le parole *'venalis gratia'* possono essere interpretate come un ulteriore accenno ad un fatto corruttivo che si poteva attuare in vario modo. Si può, infatti, vedere in questi termini un riferimento alla concessione di una condizione di favore per il reo che «comprerebbe» il privilegio di non essere sottoposto al lavoro forzato cui è stato destinato esplicandone magari uno più leggero, ma può anche vedersi in essi addirittura un'allusione ad una fuga durante il trasferimento – o ad una «evasione» una volta giunti a destinazione – ottenuta col denaro da parte del reo corruttore.

4. Il secondo e assai più rilevante indizio ai fini dell'individuazione di un comportamento corruttivo – dato che mi sembra ancora più interessante – è la definizione di *'nequissimi'* attribuita dai due imperatori ai *commentarienses*. Si tratta di un aggettivo che si trova collegato ad essi soltanto in questa occasione; il termine compare solo poche volte nei codici¹⁴ e non è mai altrove posto in relazione a soggetti che ricoprano una carica o facciano parte della amministrazione statale: è riferito soltanto a termini generici quali *'homines'*, *'secta'*. Se vogliamo comprendere appieno questa espressione bisogna procedere con cautela individuandone il reale significato prima di contestualizzarlo all'interno della nostra costituzione.

'Nequissimus' è il superlativo dell'aggettivo indeclinabile *'nequam'* ed ha il significato generico di «inutile», «da nulla», «disutile».

Come dice Varrone, il vocabolo è formato da *'ne'* e *'quiquam'*, contratto per la sincope della sillaba interna alla stessa stregua di *'nolo'* che è composto da *'ne'* e *'volo'*¹⁵. Festo a sua volta afferma che *'nequam'* non significa ciò che non vale tanto ma ciò che si ritiene valere pochissimo¹⁶.

Il Forcellini distingue tra passi in cui *'nequam'* è relativo a cose – particolarmente interessanti alcuni passi di Plauto e degli *scriptores de re rustica* in cui *'nequam'* presenta il significato di «senza valore», «da nulla»¹⁷ - e passi in cui *'nequam'* è adoperato a proposito di persone: in questo caso sta a indicare un individuo buono a nulla, fannullone, dedito al lusso, dissoluto e dunque dannoso per gli altri, in opposizione a *'homo frugi'*, cioè moderato, economo, modesto, frugale, probro¹⁸.

Il termine è utilizzato spesso da Cicerone per stigmatizzare il comportamento di certi personaggi, come nel caso di Verre: *'homo flagitiosissimus'*, *'libidinosisissimus nequissimusque'*¹⁹ e di Marco Antonio che viene bollato di indegnità (*'levitas'*) e di essere un miserabile (*'o hominem nequam'*)²⁰.

Nelle fonti giuridiche di derivazione imperiale *'nequam'* non compare mentre il suo superlativo *'nequissimus'* si trova solo poche volte. Nel Codice Teodosiano²¹, oltre alla costituzione di cui ci stiamo

¹⁴ Il termine *'nequissimus'* non appare mai nel Digesto, ove è contenuta, invece, *'nequitia'*, parola con lo stesso tema e con significato simile che è, per altro, presente anche nei due codici.

¹⁵ Varr., *ling. Lat.* 10.5.81: *'De his magis in alio quam in alio erratur verbo. Dant enim non habere casus mox et vix, nequam habere, quod dicamus hic nequam et huius nequam, tum hominis eius, quem volumus ostendere esse nequam, dicimus casus, et ei proponimus tum hic nomen, cuius putamus nequitiam. Quod vocabulum factum ut ex non et volo nolo sic ex ne et quicquam item media extrita syllaba coactum est nequam. Itaque ut eum quem putamus esse non hili dicimus nibili, sic in quo putamus esse ne quicquam dicimus nequam'*. Cfr. Gell., *noct. Att.* 6.11.8, che riporta lo stralcio dell'opera di Varrone. Sul significato di *'nequam'* si veda anche Priscian., *inst.* 4: *'Nequam derivatur a nequeo vel nequis'*.

¹⁶ Fest., *verb. sign.*, sv *'nequam'* (L.² p. 185): *'Nequam, qui ne tanti quidem est, quam quod habetur minime'*.

¹⁷ Cfr. Plaut., *asin.* 1.3.26, *trin.* 2.4.38, 4.3.28, *most.* 1.2.21, Cato., *agr. cult.* 6, Varr., *ling. Lat.* 54.7, Col. *r. rust.* 10.22.3, e Gell., *noct. Att.* 7.3.

¹⁸ Æ. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, Padova, 1864 (rist. 1965), III, sv. *'Nequam'*, p. 360 ss., con ampia indicazione delle fonti.

¹⁹ Cic., *Verr.* 4.78.192.

²⁰ Gell., *noct. Att.* 6.11.3-6, che riporta Cic., *Phil.* 2.31.77.

²¹ Il termine compare anche in una delle *Constitutiones Sirmondianae* (11: *'dd. nn. Impm. Honorius et Theodosius AA. Melitio praefecto praetorii: Recte lementiam nostram sacrosanctae religionis obsequiis devotis assiduitatibus servientem ad confir-*

occupando, il termine è presente in un famoso provvedimento relativo alla possibilità di agire con un rimedio civilistico o, in alternativa, con una azione criminale a proposito del falso documentale²²:

C.Th. 9.19.4.1 (= C.I. 9.22.23.1) (Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. ad Maximinus praefectum praetorio): Quod si expetens vindictam falsi crimen intenderit, erit in arbitrio iudicantis, an eum sinat etiam sine inscriptione certare. Iudicis enim potestati committi oportet, ut de eo, qui obiecta non probaverit, sumat propositum antiquo iure supplicium. Rationi quoque huius modi plenissime suffragatur antiquitas, quae nequissimos homines et argui voluit et coerceri legibus variis, Cornelia de veneficiis, sicariis, parricidiis, Iulia de adulteris ambitusve criminibus, ceterisque ita promulgatis, ut possit etiam sine inscriptione cognosci, poena tamen accusatorem etiam sine solennibus occuparet. De qua re et divus Antoninus rescripsisse docetur, id in iudicis potestate constituens, quod nosmet in legibus iusseramus. Removebitur itaque istius lenitate rescripti praecepti superioris austeritas, ut, si quis deinceps tabulas testamenti, chirographa testationesque, nec non etiam rationes privatas vel publicas, pacta et epistolas vel ultimas voluntates, donationes, venditiones vel si quid prolatum aliud insimulare conabitur, habeat, praetermissis solennibus, accusandi facultatem, pro iudicis motu sententiam relaturus. Pp. Romae xvi kal. mai. Valente V et Valentiniano aa. coss.

La costituzione emanata a Roma il 16 aprile del 376, definisce ‘nequissimi’ quei soggetti che hanno prodotto un documento falso. L’appellativo non si riferisce direttamente ad una valutazione di carattere giuridico ma allude ad una sorta di pericolosità sociale di questi soggetti per l’odiosità del loro comportamento. Falsificare degli atti scritti, modificando – o creando ex novo – dei documenti, significava sia pure non intenzionalmente minare il concetto stesso di documento, elemento che era alla base sia del diritto sostanziale che di quello processuale in età tardo antica.

Il superlativo ‘nequissimus’ si trova anche in altro luogo del Teodosiano, stavolta riferito a ‘secta’:

C.Th. 16.5.25 (Impp. Arcadius et Honorius AA. Rufino praefecto praetorio): Omnes poenas, cuncta supplicia, quae sanctionibus divae recordationis genitoris nostri adversum haereticorum sunt pertinacem spiritum constituta, nostro etiam decreto reparantes decernimus, quidquid etiam his est contra meritum delinquentum spe correctionis speciali quadam sanctione concessum, id irritum esse. 1. Eunomianorum vero perfidam mentem et nequissimam sectam speciali commemoratione damnamus statuimusque omnia, quae contra illorum vesaniam decreta sunt, illibata custodiri, illud addentes, ne quis memoratae sectae militandi aut testandi vel ex testamento sumendi habeat facultatem, ut sit omnibus commune damnatum, quibus etiam communis est religionis furor, cessante videlicet, si quid a patre nostro quibusdam fuerat super testandi iure beneficio speciali concessum. Dat. III id. mar. Constantinopoli Olybrio et Probino cons.

La costituzione, inserita dai compilatori teodosiani nel titolo ‘de haereticis’²³, è emanata nel 395 ed è relativa alla setta degli Eunomiani, i seguaci di Eunomio di Cappadocia che professavano una dottrina molto simile a quella di Ario; in particolare la disposizione di Arcadio impediva loro di compiere disposizioni testamentarie²⁴.

mationem privilegiorum, quae ecclesiis dicavit vetustas, magnificentiae tuae suggestio religiosa commonuit, ut temerariorum hominum conatibus penitus obpressis, quibus studium est christianam innocentiam semper appetere, eam nostri formam sanciamus arbitrii, cui deinceps nullus impune refragator existat. Placet igitur rationabilis consilii tenore perpenso, quotiam quid remedii . . . confusa nequissimis ausibus viam relinquunt, destricta moderatione praescribere, a quibus specialiter necessitatibus ecclesiae urbius singularum habeantur immunes’), ma senza particolari connotazioni.

²² La bibliografia su C.Th. 9.19.4 è molto ampia. Si vedano tra gli altri G.G. ARCHI, *Civilter vel criminaliter agere in tema di falso documentale*, in «Scritti C. Ferrini», Milano, 1947, I, p. 11 ss., R.A. BAUMAN, *The ‘Leges iudiciorum publicorum’ and their Interpretation in the Republic, Principate and Late Empire*, in «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt» II.13, Berlin - New York, 1980, p. 123, A. TORRENT, P. Oxy. 2. 237. *A proposito de «accusatio falsi»*, in «Sodalitas. Scritti A. Guarino» III, Napoli, 1984, p. 1181ss., A. COŞKUN, *Civilter vel criminaliter agere de falso, Zu Inhalt und Bedeutung einer prozessrechtlichen Reform Gratians (CTh 9, 19, 4 a. 376 / 9, 20, 1 a.378)*, in «T.», CXIX, 2001, 21 ss., in particolare p. 23, A. LOVATO, *Studi sulle ‘Disputationes’ di Ulpiano*, Bari, 2003, p.11, e J. HARRIES, *Violence, Victims and the Legal Tradition in Late Antiquity*, in «Violence in Late Antiquity. Perceptions and Practices» (cur. H.A. DRAKE), Aldershot-Burlington, 2006, p. 96.

²³ Su C.Th. 16.5 si veda L. DE GIOVANNI, *Chiesa e stato nel Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti chiesa-stato*⁵, Napoli, 2000, p. 19 e 76 ss.

²⁴ Su questa eresia e sulla *testamenti factio* che in modo alterno fu concessa o vietata ai suoi membri, si veda

Nel brano i partecipanti a questa eresia sono definiti come soggetti con una *'perfida mens'*, appartenenti ad una *'nequissima secta'* e affetti dalla *'vesania'*, termine che sta indicare la pazzia ma può essere interpretato anche come frenesia costituendo così un probabile riferimento alla alterazione di tipo religioso. In particolare *secta*, accompagnato dall'aggettivo *'nequissima'*, perde il suo carattere neutro per assumere un'accezione spiccatamente negativa²⁵. In questo contesto credo che *'nequissima'* sia utilizzato per indicare, ancora una volta, non un preciso concetto giuridico ma per sottolineare la pericolosità della setta e la turbativa sociale che da essa derivava.

Nel Codice di Giustiniano il superlativo *'nequissimus'*, pur presente, si trova in uno scarso numero di passi. Compare, infatti, soltanto in tre costituzioni. La prima, collocata nel primo titolo del sesto libro (*'de fugitivis servis et libertis mancipiisque civitatum artificibus et ad diversa opera deputati set ad rem privatam vel dominium pertinentibus'*), è emanata nel 332 a Costantinopoli da Costantino:

C.I. 6.1.6.pr. (Imp. Constantinus ad Tiberianum comitem Hispaniarum): Cum servum quispiam repetit fugitivum et alius vitandae legis gratia, quae in occultantes mancipia certam poenam statuit, proprietatem opponet, vel in vocem libertatis eum animaverit, ilico nequissimus verbero super quo ambigitur tormentis subiciatur, ut aperta veritate deceptationi terminus fiat. Dat. XV kal. Sept. Constantinopoli Pacatiano et Hilariano cons.

La disposizione regola il caso di chi abbia favorito la fuga di un *servus* o lo abbia accolto, e, per evitare la relativa pena, abbia dichiarato trattarsi di uno schiavo proprio o addirittura di un libero²⁶. In questo caso Costantino prevedeva che il soggetto di cui si tratta fosse sottoposto alla tortura.

'Nequissimus' compare anche in una costituzione di Giustiniano relativa al *senatusconsultum Claudianum*, disposizione che, come è noto, prevedeva la riduzione in schiavitù di una cittadina romana che avesse una relazione stabile con uno schiavo altrui. Il senatoconsulto, introdotto nel 52 d.C. da Claudio, ripreso forse da Vespasiano e modificato da Adriano, rimase in vigore per cinque secoli ma Giustiniano, giudicandolo indegno dei propri tempi, lo abrogò²⁷:

C.I. 7. 24.1 pr. (Imp. Iustinianus a Hermogeni magistro officiorum): Cum in nostris temporibus, in quibus multos labores pro libertate subiectorum sustinimus, satis esse impium credimus quasdam mulieres libertate sua fraudari et, quod ab hostium ferocitate contra naturalem libertatem inductum est, hoc a libidine nequissimorum hominum inferri, Claudianum senatus consultum et omnem eius observationem circa denuntiationes et iudicum sententias conquiescere in posterum volumus, ne, quae libera constituta est, vel semel decepta vel infelici cupidine capta vel alio quocumque modo contra natalium suorum ingenuitatem deducatur in servitutem et sit pessimum dedecus cognationis suae fulgori, ut, quae forsitan decoratos dignitatibus habeat cognatos, haec in alienum cadat dominium et dominum pertimescat forsitan cognatis suis inferiorem. Quod et in libertis observari oportet: semel etenim libertate potitam per tale dedecus in servitutem reduci religio temporum meorum nullo patitur modo.

La costituzione, che meriterebbe ben più ampia attenzione ma il cui esame oltrepassa i limiti di questa

soprattutto DE GIOVANNI, *Chiesa e stato nel Codice Teodosiano*, cit., p. 82 e 91 ss., ma anche P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I², Milano, 1967, p. 392 nt. 38 e 39, G. DALLA, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1978, p. 220 ss., G. NOCERA, *'Cuius regio eius religio'*, in «AARC.», VI, Città di Castello, 1986, p. 322 s., G.L. FALCHI, *La tradizione giustiniana del materiale teodosiano (C.Th. XVI)*, in «SDHI.», LVII, 1991, p. 40 e 84, e G. DE BONFILS, *Omnes ... ad implenda munia teneatur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari, 1998, p.160 s. e nt. 166.

²⁵ In questo senso DE BONFILS, *Omnes ... ad implenda munia teneatur*, cit., p. 161 e nt. 166.

²⁶ Sul passo cfr. B. BIONDI, *Diritto romano cristiano*, II, Milano, 1952, p. 400 s., e G. BOULVERT, M. MORABITO, *Le droit de l'esclavage sous l'Haut-Empire*, in «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt», II.14, Berlin - New York, 1982, p. 104 ss., con ulteriore bibliografia.

²⁷ Anche sul Sc. Claudiano la bibliografia è assai vasta: mi limito per questo a citare A. STORCHI MARINO, *Schiavi e nomini di vile condizione nel senatoconsulto Claudiano in età tardoantica*, in «Koinonia», XXXVI, 2012, p. 145 ss., la più recente pubblicazione sul tema, rinviando alle sue ampie indicazioni bibliografiche. Aggiungo solo, per la specifica pertinenza con la costituzione di Giustiniano, E. OSABA, *El Sc. Claudiano en la Lex Visigothorum*, in «Actas del III Congreso Iberoamericano de Derecho romano», León, 1998, p. 259 ss.: si veda anche EAD., *Reflexiones en torno a la leyes visigodas*, in «Diritto @ storia», III, 2004, 8 ss. (estr.).

trattazione, interessa in questa sede perché Giustiniano, per giustificare l'abrogazione della legislazione precedente, sembra attribuire il comportamento delle donne libere alla lascivia degli schiavi che sono definiti «*nequissimi homines*», cioè soggetti libidinosi, spinti solo dalla ricerca del proprio piacere.

Nello stesso senso il termine è usato in un'altra costituzione di Giustiniano riportata come unica disposizione del titolo «*de raptu virginum seu viduarum nec non sanctimonialium*»²⁸ e relativa alla repressione del fenomeno del rapimento di vergini, vedove e di donne consacrate a Dio²⁹:

C.I. 9.13.1.3b (Imp. Iustinianus a Hermogeni magistro officiorum): Si enim ipsi raptores metu atrocitatis poenae ab huiusmodi facinore temptaverint se, nulli mulieri sive volenti sive nolenti peccandi locus relinquetur, quia hoc ipsum velle mulieri ab insidiis nequissimi hominis qui meditatur rapinam inducitur. Nisi etenim eam sollicitaverit, nisi odiosis artibus circumvenerit, non facit eam velle in tantum dedecus sese prodere Dat. XV k. dec. Constantinopoli dn. Iustiniano pp. a. III cons.

Ancora una volta nell'espressione «*nequissimus homo*» vi è un'allusione alla condizione di un soggetto alieno dalle regole, libidinoso, non predisposto al bene, malvagio.

Come si può ricavare da questo veloce esame delle fonti in cui compare il termine, «*nequissimus*» viene utilizzato per indicare individui che non hanno una precisa dirittura morale, che sono, per così dire, avulsi dal benessere collettivo e tendenti alla lussuria o alla ricerca di beni materiali. Riflettendo sulla progressione delle fonti in cui appare la parola, non può sfuggire una costanza di impiego del termine tra le fonti repubblicane e quelle imperiali. Verre ed Antonio nelle opere di Cicerone sono presentati come degli individui concentrati sul loro specifico interesse privato e alieni da ogni coinvolgimento collettivo alla stessa stregua dei più tardi *homines* e *sectae* che sembrano non interessarsi che al proprio tornaconto. Si potrebbe quasi dire si tratti di individui che si pongono contro la società e gli interessi degli altri soggetti.

Questo significato deve essere attribuito anche al «*nequissimi*» che è presente nella costituzione di Valentiniano e Valente. Con questa espressione gli imperatori hanno inteso, a mio parere, marchiare i *commentarienses* di una sorta di malvagità, di una propensione alla corruzione (non ancora avvenuta ma che ne è una conseguenza assai probabile) e alla venalità, che li conduceva molto probabilmente a svolgere i loro compiti in maniera impropria se non addirittura illegale. Valentiniano e Valente, prevedendo che l'atteggiamento dei *commentarienses* avrebbe potuto essere – a causa, per così dire, della natura stessa di questi funzionari – un comportamento improprio e tendente alla illi- ceità, stabilirono che il controllo su questi trasferimenti ma anche la supervisione su coloro che ad essi erano adibiti fosse affidata all'esperta vigilanza del *praefectus urbi* affinché questi tenesse a freno l'avidità e la disonestà dei *commentarienses* e in modo che fosse costante l'approvvigionamento di manodopera per i *pistrina*.

5. Potremmo concludere qui l'analisi della costituzione e ritenere che dal passo si ricavi soltanto la preoccupazione che i *commentarienses* utilizzassero la propria carica per arricchirsi a discapito dei sin-

²⁸ Il titolo nel Codice di Teodosio è diviso, invece, in due tronconi, l'uno relativo a vergini e a vedove e l'altro alle vergini e vedove santimoniali (C.Th. 9.24, «*de raptu virginum vel viduarum*», e C.Th. 9.25, «*de raptu vel matrimonio sanctimonialium virginum vel viduarum*»): si vedano sul punto A. M. GIOMARO, *Differenze di «sistema» fra il codice di Teodosio II (439) e il codice di Giustiniano (534). I grandi spostamenti di materia fra lo schema dell'uno e dell'altro codice*, in «AARC.», XIV, Napoli, 2003, p. 183, EAD., *Il Codex repetitae praelectionis: contributi allo studio dello schema delle raccolte normative da Teodosio a Giustiniano*, Roma, 2001, p. 278 e 316, e G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani*, in «AARC.», XIV, Napoli, 2003, p. 229 ss.

²⁹ Sul ratto, *crimen* autonomo in età postclassica, si vedano B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, p. 295 ss., F. BOTTA, «*Per vim inferre*». *Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano e bizantino*, Cagliari, 2004, *passim*, e F. LUCREZI, F. BOTTA G. RIZZELLI, *Violenza sessuale e società antiche. Profili giuridici*², Lecce, 2011, p. 22, 92, 135, 182. Sul rapimento di vergini e vedove santimoniali, si veda in particolare, L. DESANTI, *Sul matrimonio di donne consacrate a Dio nel diritto romano cristiano*, in «SDHI.», LIII, 1987, p. 270 ss., ed EAD., *Vestali e vergini cristiane*, in «AUFÉ.», II, 1988, p. 215 ss. Cfr. pure, G.M. OLIVIERO, *Lo 'status' femminile nei canoni conciliari e nella legislazione tardoantica*, in «SDHI.», LXXVIII, 2012, p. 23 ss., in particolare p. 33 ss.

goli e delle stesse autorità a cui erano sottoposti, e la volontà di evitare che ciò accada. Una tale valutazione, però, porterebbe a vedere in questa costituzione soltanto una delle tante disposizioni attestanti la diffusione di attività corruttive e rappresenterebbe solo la prova dell'intenzione degli imperatori di reagire alla diffusissima corruzione della burocrazia, un vero e proprio cancro che toccava tutti gli aspetti della vita pubblica nel mondo tardo antico, ma che era almeno in parte giustificata dal fatto che per ottenere le cariche i funzionari avevano dovuto far ricorso alle proprie finanze più che alla loro capacità ed esperienza³⁰.

D'altra parte, per quanto riguarda in particolare i *commentarienses*, la situazione di difficoltà è testimoniata anche da altri luoghi come ad esempio dai cd. *Acti dei martiri*, una fonte che, anche se in modo non sempre completamente attendibile data la sua tarda redazione, offre interessanti spunti di ricerca. In essi compaiono numerosi riferimenti ai commentariensi. Sia la *Passio S.S. Probi Tarachi Andronici*³¹ sia la *Passio S. Tatiani Dulae*³² riportano la notizia della guarigione miracolosa del martire che per la sua fede non conserva tracce della torture subite. Il *praeses*, indispettito, chiede ragione al commentariense, il quale si giustifica affermando di aver custodito con accuratezza il prigioniero nel carcere interno, ricorrendo anche all'impiego delle catene e impedendo l'accesso a chiunque. Dalle risposte dei due commentariensi (stranamente con lo stesso nome, *Pegasius*) emerge la difficoltà dei rapporti tra il governatore e i suoi sottoposti che vengono trattati con una qual certa sfiducia. Particolarmente interessante l'affermazione del carceriere di Taraco che dichiara con decisione il suo obbligo di custodia e le eventuali conseguenze della sua inadempienza: *'si inveneris me mendacem, caput habeo; potestatem habes'*.

Ancora più interessante ai fini della presente indagine sono gli atti di Gerone³³ e di Basilisco³⁴

³⁰) Sul problema si vedano R. MACMULLEN, *Corruption and Decline of Rome*, New Haven - London, 1988, trad. it. - *La corruzione e il declino di Roma* -, Bologna, 1991, *passim*, NERI, *I marginali*, cit., p. 445 ss., in particolare p. 449 ss., A. MANFREDINI, *Gli ufficiali terribili e i doni dei rurali (C.Th. 11,11,1)*, in «Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità. Atti del convegno internazionale (Catania, 11-13 dicembre 1995)», Catania, 1999, p. 277 ss., specie p. 281 ss., F. ELIA, *C.Th. 11,11,1: spartiacque fra liceità e illiceità dei munuscula e degli xenia*, ivi, p. 473 ss., e, soprattutto, G. CRIFÒ, *Conclusioni*, ivi, p. 523 ss., nonché A. MARCONI, *La corruzione nella tarda antichità*, in «Rivista Storica dell'Antichità», XXXVI, 2007, p. 116 ss. Si veda anche A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia nel basso impero*, Roma, 1977, p. 75 ss., il quale (partendo da C.Th. 84.10 del 365) sottolinea la volontà di Valentiniano di voler reprimere la pratica del commercio degli incarichi fiscali (*'stationes'*).

³¹) *Passio S.S. Probi Tarachi Andronici* 20-21 («Acta Martyrum» [cur. J. Bolland], Oct.5 [1868], p. 573): *'Maximus praeses dixit: Non praecipi vobis. o mali milites, ut nemo ad eum accederet, neque curaret; sed sic esset, ut vulnera ipsa in se putrissent? Pegasius commentariensis dixit: Per magnificentiam tuam nemo eum curavit, neque aliquis intravit ad illum. In interiori custodia servabatur in vinculis: et si inveneris me mendacem, caput habeo; potestatem habes. Maximus praeses dixit: Quomodo ergo plagae ejus non parent? Pegasius commentariensis dixit: Nescio, quomodo curatus sit, per nobilitatem tuam'*.

³²) *Passio S. Tatiani Dulae* 1 e 7 («Acta Martyrum» [cur. J. Bolland], Jun 3 [1867], p. 520): *'Quo tempore Satanas ab iis colebatur, qui eo digni erant, et idolorum superstitione atque error vigeat, Maximus autem Ciliciae praesideret delatus est Tatianus, cognomento Dulae, vir iustus et timens Deum, qui totius gentis testimonio pietatem et in omni re iustitiam servare probabatur: hic, inquam, delatus fuit apud Praesidem, quod Christi fidem profiteretur. Quamobrem detinebatur in carcere a Commentariensis, ipso ita Praesidi referente: Quemadmodum tu jussisti, satellitum principes, regionem omnem usque ad Zephyritarum urbem pervestigantes, deprehenderunt quemdam impiae Christianorum religionis sectatorem, quem obtuli sincero et illustri tribunali tuo. Haec ille dixit, Cui Praeses Maximus: Quo tempore, inquit, urbes ipsas circumiero, omnes, qui sunt in carcere, ad me duci jubebo. (...); 'Post quinque dies Maximus in tribunali sedens, quaesivit an scelestus ille, et impiae Christianorum religionis sectator, adhuc viveret: quem et ad tribunal duci jussit. Athanasius Cornicularius respondit Praefecto: Ita costans, et ad defensionem paratus, et incolumis est homo ille, ut ne cicatricem quidem aliquam in corpore suo habeat iussitque illum introduci. Quem cum Praeses totum sanum vidisset, et vultu admodum hilaris; O scelestissimum, inquit, satellitum! nonne vobis praecipi, ut nullam curam isti impenderetis? Ad haec Pegasius commentariensis Praefectus: Per tuam amplitudinem, in carcere interiore custoditus est, habens in collo Hercules effigiem, trecentarum librarum pondere gravem: quomodo vero sanus factus sit, nemo nostrum cognovit'*.

³³) *Passio S. Hieron.* 11 («Acta Martyrum» [cur. J. Bolland], Nov. 3 [1910], *passio prior*, p. 333): [Victor autem cognatus Hieronis.] Κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν νύκτα, μετακαλεσάμενος ὁ Οὐρίκτορ τὸν τῆνικαῦτα τὴν τοῦ κομεναρτισίου ἀναδεδεγμένον ὑπηρεσίαν Ἐπειδὴ, ἔφη, τῶν προσδοκωμένων μοι κολαστηρίων τὴν πείραν καὶ τὰς παρ' αὐτοῦ ἀπχοντος μελλούσας ἐπενεχθήσεσθαι τιμωρίας ασθενεῖα φύσεως καὶ δειλία ὑπενεχεῖν ἀμχανῶ, παρακαλῶ τὴν σὴν ἐνδοξότητα ποιῆσαι μετ' ἐμοῦ ἔλεος. Καὶ εἰ ταῖς παρὰ σοὶ βίβλοις, ἐν οἷς καὶ τὸ ἐμὸν ἀγαγέγραπται ὄνομα, ἀπαλείψας τῶν δεσμῶν ἐξαγάγοις, δωροῦμαι σοὶ τὸ ἐν Κοράμοις τῆ κόμη κτηματίον μου ἐν χάριτος μοίρα, εὐεργεσίας ἄμοιβῆν τῆς παρ' ὑμῶν ἔνεκεν ψευησομένης. Ὁ δὲ τῶν ῥηθέντων ἠδέως ἐπακούσας, ἄτε δὴ καὶ αὐτὸς πλεσίον καὶ σύνεγγυς τοῦ ἐπιδιδόμενου ἔχων ἀγροῦ μέρος ὅμορον, [fugiendi coriam mercatus,] κατὰ τὴν ἐνορίαν τοῦ πτωχείου τῆς λεγομένης Βασιλιάδος, ὁ καὶ διάκειται κατὰ τὴν ἐφορίαν που τῆς πόλεως Καισαρείας τῆς πρὸς τῷ Ἀργεῶ. Οὐτινος πτωχείου ὁ τοῦ αὐτοῦ ταχυγράφου ἦτοι κομεναρτισίου πατήρ ἠγγεῖτο, τὴν

perché attestanti proprio un comportamento corruttivo. Nel primo l'autore narra che, dopo ripetute torture, un certo Vittore, stremato dal dolore, corrompe il commentariense e gli chiede di cancellare il suo nome dal registro e di liberarlo in cambio di un pezzo di terreno che egli possedeva. Allo stesso modo, nel secondo passo, Basilisco, il cui nome era stato registrato all'atto dell'arresto, chiede ed ottiene quattro giorni di libertà per dire addio ai suoi parenti. Il carceriere, pur protestando perché, all'arrivo del *praeses*, Basilisco doveva essere presente dal momento che il suo nome compariva nel registro, acconsente. Giunto il magistrato e constatata l'assenza del martire, il carceriere viene considerato responsabile e minacciato, in caso di mancato rientro definitivo, di condanna alla pena capitale (*caput tuum sub gladio erit*).

Come si vede, non mancano nelle fonti riferimenti alla responsabilità di questi funzionari e al verificarsi di tentativi di corruzione più o meno riusciti.

Ma se si colloca la costituzione nel novero di altre disposizioni emanate dagli stessi imperatori e relative ai medesimi funzionari si può ricavare qualche elemento ulteriore. Se, infatti si pone il passo in collegamento con altri luoghi del Teodosiano in cui compaiono riferimenti a questi funzionari e ai loro comportamenti nella gestione delle carceri non può non notarsi una particolare preoccupazione di Valentiniano e Valente sulla questione³⁵.

Certo non deve essere stato un segno di stima nei confronti dei *commentarienses* il definirli «nequissimi»; e questo al di là se la costituzione si riferisca ad un episodio specifico o costituisca il segno di un malessere diffuso.

Indice di una sfiducia dei Valentiniani nei confronti dei loro addetti alle carceri è certamente la costituzione emanata qualche mese prima di C.Th. 9.40.5, l'11 aprile 364, a Costantinopoli sempre dagli stessi imperatori:

C.Th. 8.15.3 (Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Iovinum praefectum urbi): Princeps cornicularius commentariensis numerarius et ordinarius per singula officia possessionum adque aedium nec nonetiam mancipiorum comparationem sciant sibi esse praeclusam. Sive igitur in ipsis provinciis, in quibus memorata officia sustinere noscuntur, constiterit eos esse progenitos seu in aliis, omni modo a praedictis comparationibus per provincias, in quibus militant, temperare debebunt. Solas tamen res paternas memoratos mercari posse praecepimus, ita ut apud rectorem provinciae non minoribus pretiis, quam ratio aequitatis exposcit, venditio celebretur. Dat. III id. april. Constantinopoli divo Ioviano et Varroniano cons.

ταχίστην τῶν ἐπὶ τοῦς συμβολαῖς γραφέα μετακαλεσάμενος καὶ τὴν δωρεάν ἐγγράφῳ σημειῶσει διαπραξάμενος, καὶ τὸ ὑποσχθέν ἀπολαβόν, αὐτὸ μὲν ἐκεῖνο ἀποδίδωσι παραυτίκα τῷ πτωχεῖῳ Βασιλιάδῳς τὸν δε Οὐίκτηρα τῶν τε δεσμῶν λύσας, καὶ τῆς φυλακῆς ἐξαγαγὼν τὴν σωτηρίαν ἐαυτῷ πραγματεῦσασθαι παρεγγυᾶται. [noctu se subducit.] Ἦδη δὲ μέσης νυκτὸς ἐπιλαβομένης, καὶ πάντων ὕπῳ βαθεῖ κατεχομένων, ἐκεῖθεν, ἦτοι ἐκ Μελιτινῆς, διαδράς ἄμα καὶ ἐτέρου τῶν σὺν αὐτῷ ἐγκλεισμένων, τὴν ἄδοξον καὶ πρὸς ἀπώλειαν ἀγνοῦσαν διάσωσιν, ὡς γε ἔφeto, ἐαυτῷ περιποιεῖται. Cfr. anche «Acta Martyrum» (cur. J. Bolland), Nov. 3 (1910), *passio altera*, p. 337: ὁ Οὐίκτηρ ... τὸν κομενταρήσιον μετακαλεσάμενος, ἐλεῆσαι αὐτὸν ἤξιου μάλα ταπεινῶς καὶ ἀνελευθέρως, καὶ τό τε ὄνομα τῶν ὑπομνημάτων ἐξελεῖν, αὐτὸν τε τῆς φυλακῆς ἀφεῖναι.

³⁴ *Passio SS. Eutropi Cleonici Basilisci* 4 («Acta Martyrum» [cur. J. Bolland], Mart. 1 [1966], p. 238): «*Et haec illis rogantibus, ipse cum militibus, qui secum venerant, redire festinabat ad civitatem. Praeses vero Agrippas ingrediebatur in civitatem Amaseam, et vocavit omnes priores civitatis: et cum venissent ad eum, introiit cum eis in theatrum, et in eum locum, qui dicitur Peta-son, et in Serapion, qui iuxta est: et sacrificabat diis eorum. In crastinum vero sedens pro tribunali, quaerebat de eis qui erant in vinculis. Audivit autem a quibusdam de S. Basilisco, et requirebat a scribarijs, si adnotatus esset in scrinio aliquis vinculus, nomine Basiliscus: et cum eum adnotatum invenissent in scrinio, quaerebat eum sollicitè. Defensor vero civitatis venit ad carcerem et quaerebat Basiliscum vinculum: et cum non invenisset eum, alligavit custodem, et adduxit eum ad Praesidem: et interrogavit eum Praeses, et corripuit dicens: Quomodo vinculum infugasti, maxime inimicum deorum et inobedientem praeceptis Imperatorum? Respondens Clavicularius dixit: Secunda dies est hodie, ex quo perrexit cum militibus usque ad vicum suum. Praeses vero iratus furore, ait ad Clavicularium: caput tuum sub gladio erit, si non repraesentaveris illum adversarium deorum et contumeliosum. At ille dixit: in die quarto restituum illum*». Nel passo si fa riferimento al «clavicularius» ma, dal momento che questi è un aiutante del commentariense, può comunque vedersi in esso un riferimento a questa figura.

³⁵ Al tempo stesso, leggendo la costituzione in relazione con altre emanate sempre nello periodo dai due imperatori e relative al rifornimento di manodopera per i *pistrina*, così come ho fatto in un mio precedente contributo, non può non sottolinearsi una particolare apprensione di Valentiniano e Valente per la situazione dell'annona in quel periodo: MINIERI, *Su un aspetto poco conosciuto della gestione dei «pistrina»*, cit., p. 929 ss.

La disposizione riferisce del divieto per i *commentarienses* di acquistare beni nelle provincie in cui prestavano servizio³⁶ e, anche se non è assolutamente collegata alla *custodia reorum*, rappresenta certamente il segno del disfavore imperiale verso questi funzionari.

Interessante ai fini della considerazione che i Valentiniani avevano del loro personale carcerario è pure la costituzione emanata a Sirmio l'anno successivo, il 3 agosto 365³⁷:

C.Th.8.15.5 pr.-1 (Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Probum praefectum praetorio): Omnis se turpibus nundinis administrator abstineat: idem sibi altior iudex, idem mediae dignitatis, idem quicumque vel minimus putet esse praescriptum. Nemo in provincia quam tuetur, donec in eadem commorabitur, aliquid comparandi sumat adfectum: similiter administrantium socii adque participes, quaedam enim uniuscuiusque portio videtur adsector. Patronos etiam fisci ab his contractibus iubemus inhiberi et qui principatum officiorum gerunt seu corniculum quique commentariensium nomine exosa miseris claustra custodiunt; tabularios quoque provinciarum et urbium singularum pari condicione constringimus; identidem numerarii praefecturae vel vicariae potestatis observent. Dat. III non. aug. Sirmio Valentiniano et Valente aa. cons.

Anche questa costituzione, come la precedente, tendeva a reprimere gli abusi compiuti dai funzionari pubblici, i *patroni fisci*, il *corniculum*, i *commentarienses*, i *tabularii*, impedendo loro di acquisire beni nelle provincie in cui prestavano servizio³⁸.

Nel passo di per sé non c'è nulla di nuovo, ma colpisce in modo particolare l'espressione del tutto singolare che è utilizzata per definire i funzionari di cui ci stiamo occupando. Per ciascuno dei soggetti di cui si parla nella costituzione, infatti, viene riportato solo la carica; per i *commentarienses* si fa, invece, riferimento alle mansioni svolte e a come vengano percepite le loro azioni dagli abitanti dell'impero, adoperando una strana perifrasi: *'quique commentariensium nomine exosa miseris claustra custodiunt'*. Le parole utilizzate appaiono così sprezzanti e anomale che fanno pensare che la funzione dei commentariensi fosse svolta in modo tanto ingrato e odioso nei confronti dei reclusi da costringere il legislatore a sottolinearne l'anormalità.

Molto più interessante ai nostri fini è, infine, la costituzione emanata qualche anno dopo³⁹ sempre da Valentiniano e Valente ai quali si è aggiunto Graziano e indirizzata al prefetto del pretorio Probo:

C.Th. 9.3.5 (= C.I. 9. 4.4) (Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Probum pf. p.): Ad commentariensem receptarum personarum custodia observatioque pertineat, nec putet hominem abiectum atque vilem obiciendum esse iudicii, si reus condicione aliqua fuerit elapsus. Nam ipsum volumus eius poena consumi, cui obnoxius docebitur fuisse, qui fugerit. Si vero commentariensis necessitate aliqua procul ab officio egerit, adiutorem eius pari iubemus invigilare cura, et eadem statuimus legis severitate constringi. Dat. III. kal. iul. Contionaci Gratiano a. II et Probo cons.

Interpretatio. Si de carcere reus fugerit, ab eo, cui est traditus requiratur: qui si eum non potuerit praesentare, noverit negligens custos, illius se aut damnum aut poenam, qui fugerit, subiturum.

Essa prevedeva per il commentariense l'obbligo di custodire i prigionieri ed una sorta di responsabilità, per così dire, oggettiva in caso di fuga, con la condanna del funzionario alla stessa pena previ-

³⁶ Non si può non notare lo stile raffazzonato della costituzione: non c'era alcun bisogno di ribadire, alla fine del passo, che gli acquisti di beni vengono vietati nelle provincie entro cui i magistrati elencati prestano servizio, dal momento che già all'inizio lo si era detto in modo più pacato e chiaro. Le due frasi si differenziano solo per le due diverse espressioni *'sustinere officia'* (nel senso di rendere un servizio allo Stato, avere un onere, un incarico importante, riconosciuto come tale), e *'militare'* (nel senso del magistero civico ovviamente, ma indicato in modo più pedestre, più banale): cfr. in questo senso MINIERI, *I commentarienses e la gestione del carcere*, cit., p. 228 s. e nt. 29.

³⁷ La data è controversa – vengono proposti anche il 368, il 370 e il 373 –, ma lo spostamento di qualche anno non è molto significativo ai fini della presente indagine.

³⁸ La costituzione offre solo un generico richiamo, non saprei se a scopo repressivo o solo preventivo, ai comportamenti da tenere durante il periodo di carica: cfr. NERI, *I marginali*, cit., p. 445 nt.129, 450, e MANFREDINI, *Gli ufficiali terribili*, cit., p. 281 ss.

³⁹ La costituzione fu emanata il 29 giugno 371 a Contionaci.

sta per il fuggitivo. Solo nel caso di un allontanamento dal carcere per motivi di servizio, il commentariense evitava la responsabilità che ricadeva sull'*adiutor* che lo sostituiva⁴⁰.

Colpisce, innanzitutto, l'impiego delle parole '*custodia et observatio*' in relazione alle *receptae personae* – possono tradursi con «custodia» e «cura» – che sembrano utilizzate per indicare per il commentariense non solo un obbligo negativo nei confronti dei prigionieri – l'impedirne la fuga – ma anche quello positivo di prendersi cura di essi⁴¹, concetto che già di per sé sembra far pensare che questa attenzione potesse non esserci.

Ma è particolarmente degno di interesse l'accento all' '*homo abiectus atque vilis*' che mi sembra – se ben ne intendo il riferimento⁴² – sia un semplice carceriere alle dipendenze del funzionario, sul quale quest'ultimo doveva essere solito far ricadere la colpa in caso di fuga di uno o più prigionieri utilizzandolo come capro espiatorio per sfuggire alla pena prevista. Ciò giustifica l'emaneazione di una siffatta costituzione e prova che doveva essere frequente e abituale per questi funzionari facilitare l'evasione del detenuto dietro compenso.

Insomma sotto i Valentiniani sembra dimostrarsi la consapevolezza che il personale delle carceri doveva aver perso i requisiti di fedeltà e di onestà ed essere divenuto quasi totalmente inaffidabile. In questo contesto l'utilizzo dell'aggettivo '*nequissimus*' per i *commentarienses*, lungi dal rappresentare un riferimento ad un caso concreto o essere il segno di una semplice irritazione degli imperatori, mi sembra costituisca la traccia una situazione di corruzione prolungata nel tempo e la prova di un malcostume realmente esistente.

⁴⁰ Sulla costituzione si vedano B.U. VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der römische Civilprozess*, III, Bonn, 1866, p. 147 ss., M. BIANCHINI, *Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni*, in «AARC.», VI, cit., p. 257, ora in *Temi e tecniche della legislazione tardo imperiale*, Torino, 2008, p. 250, M.A. MESSANA, *Riflessioni storico-comparative in tema di carcerazione preventiva (A proposito di D.48, 19, 8, 9 - Ulp. 9 De off. Proc.)*, Palermo, 1991, p. 73, A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, p. 193, 198 nt. 63, e p. 248 nt. 49, NERI, *I marginali*, cit., p. 446 s., L. DI CINTIO, *Note sui contenuti della «Interpretatio»: divinazione e custodia carceraria*, in «RDR.» VIII, 2008, p. 16 ss. (*estr.*), ed ora MINIERI, *I commentarienses e la gestione del carcere*, cit., p. 231 ss.

⁴¹ Questo obbligo è ricordato anche in C.Th. 9.3.6 e 7, su cui si veda il mio *I commentarienses*, cit., p. 234 ss.

⁴² Su questa espressione si veda l'ampia analisi da me condotta in *I commentarienses*, cit., p. 232 ss.